



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12172/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0247(NLE)**

**SCH-EVAL 163
SIRIS 86
COMIX 494**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 20 ottobre 2020

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 11285/20

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della **Slovacchia**, dell'*acquis* di Schengen nel settore del **sistema d'informazione Schengen**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovacchia, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Slovacchia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 2001 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'équipe in loco ha considerato quali migliori pratiche: la disponibilità, nella maggior parte delle applicazioni di interrogazione, di formulari nazionali per la comunicazione dei riscontri positivi (hit), che sono inviati per via elettronica dall'applicazione direttamente all'ufficio SIRENE e adattati alle diverse categorie di segnalazioni; la disponibilità, nel sistema di gestione dei casi, di un'ampia gamma di funzionalità utili per gli utenti finali; la verifica automatica di una nuova segnalazione estera su un veicolo nel sistema d'informazione Schengen (SIS) con i sistemi nazionali slovacchi; e la possibilità di visualizzare, nell'applicazione della polizia, una tastiera virtuale per la traslitterazione.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare degli obblighi di attuare le pertinenti opzioni di ricerca in tutte le applicazioni di ricerca, di inserire nel SIS una sola segnalazione per Stato membro per una stessa persona, di allegare sempre le impronte digitali alle segnalazioni SIS ove disponibili, di effettuare ogni tipo di segnalazione secondo i rispettivi obiettivi e condizioni specifici nonché di mostrare tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Slovacchia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Slovacchia è invitata a

Sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen (N.SIS)

1. garantire che le responsabilità di un punto di contatto unico tecnico per la comunicazione con eu-LISA siano adeguatamente prese in carico dagli operatori N.SIS;

Ufficio SIRENE

2. garantire che siano disponibili opzioni di ricerca "fuzzy" e "qualsiasi numero" per interrogare il SIS nel sistema di gestione dei casi SIRENE e nello strumento di interrogazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI¹ e del regolamento (CE) n. 1987/2006²;
3. prevedere la possibilità che gli utenti finali possano creare connessioni tra le segnalazioni SIS;
4. garantire che la visualizzazione della descrizione dei dati relativi a una persona vittima di usurpazione di identità nel sistema di gestione dei casi SIRENE e nello strumento di interrogazione sia precisa e comprensibile per gli utenti finali;
5. evidenziare la dicitura "identità usurpata" in caso di hit nel sistema di gestione dei casi SIRENE e nello strumento di interrogazione;
6. garantire che la procedura per l'apertura di fotografie multiple in caso di hit su segnalazioni SIS nel sistema di gestione dei casi SIRENE e nello strumento di interrogazione sia semplice e facile da usare;

Creazione di segnalazioni SIS

7. garantire che una sola segnalazione per Stato membro sia inserita nel SIS per una stessa persona, conformemente all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1987/2006, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) nonché in linea con la sezione 2.2 del manuale SIRENE³;

¹ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

² Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della Commissione, del 31 agosto 2017, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 6).

8. garantire che le impronte digitali siano sempre allegate alle segnalazioni SIS ove disponibili, conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2;
9. garantire che non siano effettuate sistematicamente segnalazioni di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario (articolo 34 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio) per le persone ricercate per l'arresto a livello nazionale per reati gravi che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, anziché effettuare una segnalazione SIS per l'arresto (articolo 26 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio);
10. garantire la vigenza di una procedura adeguata affinché gli utenti finali possano inserire alias nelle segnalazioni di persone scomparse, nelle segnalazioni di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario e nelle segnalazioni di persone o oggetti ai fini di un controllo discreto o specifico;

Applicazioni

11. garantire che, nell'interrogare il SIS, l'applicazione della polizia possa recuperare le segnalazioni di persone senza inserire "nome", il mese della "data di nascita" o il giorno della "data di nascita", conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
12. garantire che i dispositivi mobili utilizzati per interrogare il SIS forniscano agli utenti finali tutti i dati obbligatori in caso di hit, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/533/GAI del Consiglio nonché all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 2;
13. garantire che l'applicazione utilizzata per interrogare il SIS negli autoveicoli da pattuglia mostri le connessioni tra le segnalazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
14. garantire che la dicitura utilizzata nelle applicazioni di interrogazione per indicare la presenza di segnalazioni SIS interconnesse sia precisa e comprensibile per gli utenti finali;

15. attivare le diverse possibilità di interrogazione dell'applicazione della polizia per tutti gli utenti finali che interrogano il SIS attraverso tale applicazione;
16. garantire che in caso di hit l'applicazione della polizia mostri tutte le diciture di avvertimento della segnalazione sulla prima schermata, e che le diciture di avvertimento nella seconda schermata siano chiaramente visibili;
17. riesaminare le informazioni messe in evidenza nell'applicazione della polizia in caso di hit per evitare che le informazioni essenziali possano essere facilmente trascurate dagli utenti finali;
18. garantire che nell'applicazione utilizzata per interrogare il SIS negli autoveicoli da pattuglia possano essere ricercate le apparecchiature industriali utilizzando tutti i possibili numeri di identificazione ammessi per l'interrogazione dal dizionario dati del SIS II per le segnalazioni relative ad apparecchiature industriali;

ANPR

19. garantire che, nell'interrogare altre banche dati, il sistema di riconoscimento delle targhe interroghi anche il SIS;

Formazione

20. garantire che gli agenti di polizia ricevano una formazione specifica sull'uso della possibilità di interrogazione "qualsiasi nome", sull'uso delle connessioni e degli alias, sul significato delle "diciture di avvertimento" e sulle modalità per identificarle nelle applicazioni nazionali;
21. garantire che gli agenti di polizia siano adeguatamente formati sulle procedure da seguire in caso di hit, per evitare che contattino sistematicamente l'ufficio SIRENE indipendentemente dalle informazioni mostrate nell'hit;
22. garantire che gli agenti doganali ricevano una formazione specifica sulla finalità del SIS e sulle pertinenti procedure SIS;

Postazioni di lavoro

23. garantire che il sistema operativo installato nelle postazioni di lavoro utilizzate dagli utenti finali per interrogare il SIS sia aggiornato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
